



Atti e Convegni





I PONTI E I PORTI TRA METAFORA E REALTÀ

14 dicembre 2018

Polo territoriale di Agrigento dell'Università di Palermo



A cura di
Gaetano Gucciardo





PALERMO
UNIVERSITY
PRESS



Atti e Convegni

I ponti e i porti tra metafora e realtà - 14 dicembre 2018 -

A cura di Gaetano Gucciardo

ISBN (a stampa): 978-88-5509-103-9

ISBN (online): 978-88-5509-104-6

© Copyright 2020 New Digital Frontiers srl
Viale delle Scienze, Edificio 16 (c/o ARCA)
90128 Palermo
www.newdigitalfrontiers.com



Indice

Introduzione GAETANO GUCCIARDO	7
Giovani, mobili e multilingue: le nuove migrazioni tra percezione e realtà MARI D'AGOSTINO	13
Dall'Archeologia alla contemporaneità. Brevi storie di ponti e di porti SERGIO AIOSA	19
LA GRANDE AKRAGAS. <i>L'Emporion</i> di San Leone DARIO RESTIVO	49
Il servizio sociale: ponte e porto relazionale ROBERTA DI ROSA	61
Alcune domande, una riflessione e una poesia di Mar- cello Fois. Le domande, per cominciare. VITTORIO ALESSANDRO	71
Diritto: Ponte o muro dell'integrazione? MARIO FERRANTE	77



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

MARIO FERRANTE

1.- Quando mi è stato proposto di partecipare al convegno multidisciplinare su "Ponti e porti" organizzato dal Polo di Agrigento ho subito accettato l'invito con entusiasmo, sia per l'affetto che mi lega al Corso di laurea in Giurisprudenza di Agrigento (dove insegno dal lontano 2003 e di cui sono coordinatore delegato dal 2015); sia per la tematica oggettivamente attuale e interessante – specie in una terra oggi "di frontiera" come Agrigento - che si presta a un'articolata lettura anche in chiave giuridica.

L'intrigante metafora scelta dagli organizzatori del convegno e posta come oggetto del medesimo - basata sul binomio "ponti-porti" - sembrerebbe, a prima vista, un tema da ingegneri o, al più, da architetti e, dunque, poco adatta ad un giurista.

In realtà, ove si tenga conto della funzione ultima del diritto e del ruolo dei giuristi, si comprende come certi concetti – quali appunto quelli di ponte e di porto – possano essere letti e interpretati anche sotto il profilo giuridico.

Come spiego ai miei studenti che si avvicinano per la prima volta ad esplorare e conoscere gli articolati meandri del modo del diritto, il ruolo dei giuristi è molto simile a quello degli ingegneri: mentre questi ultimi costruiscono fisicamente strade, porti, ponti, ecc.; i giuristi hanno un ruolo più ampio in quanto costruiscono le società, essendovi un intrinseco e ineludibile collegamento tra diritto e società. In fondo, a ben vedere, gli stessi porti o ponti (intesi quali opere di ingegneria) sono costruiti, come si suole dire, "a norma" proprio ad indicare che seguono le regole giuridiche stabilite per la loro edificazione e funzionamento.



Mario Ferrante

Le norme giuridiche - ossia gli strumenti di cui i giuristi si avvalgono per costruire le società - sono concettualmente paragonabili ai mattoni o al cemento armato utilizzati dagli ingegneri per costruire le città e le infrastrutture. Ogni società non può che fondarsi sul diritto: non può esservi alcuna società civile che non avverta l'esigenza di regolamentarsi in quanto l'uomo ha necessariamente bisogno di regole giuridiche per poter vivere in comunità. Di fatto, l'uomo in quanto "animale sociale" ("ζώον πολιτικόν") - per usare una nota espressione di Aristotele - ossia un essere che necessariamente e costantemente si relaziona con altri uomini, deve utilizzare delle regole di pacifica convivenza che evitino il rischio (paventato da Thomas Hobbes) del "*bellum omnium contra omnes*".

Logico corollario dell'imprescindibilità delle regole giuridiche è il famoso detto latino "*ubi societas ibi jus*" che si presenta come un'equazione i cui termini si possono anche invertire, senza modificarne il rapporto di intrinseca inscindibile relazione, dicendo "*ubi jus ibi societas*". Il citato brocardo ci ricorda l'inscindibile nesso che lega diritto e società in quanto, laddove vi è una società allora lì vi è necessariamente il diritto, perché alla base di ogni organizzazione umana devono esservi delle norme che consentano la pacifica e ordinata convivenza tra gli uomini. Invero, come scriveva Santi Romano, "il diritto prima di essere norma, prima di essere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione".

2.- Una volta chiarito il ruolo socialmente strutturante del giurista - ingegneristico in senso lato - e la funzione di "mattoncino sociale" proprio delle norme giuridiche, si comprende meglio come la metafora dei "ponti" e dei "porti" sia perfetta nell'evidenziare la funzione del diritto nella loro edificazione sul piano della società civile.

Purtroppo, però, le norme giuridiche, intese come mattoncini sociali, si prestano non solo a costruire infrastrutture che danno il senso di accoglienza e di apertura al mondo esterno - quali sono appunto i porti, i ponti o gli aeroporti - ma anche elementi architettonici di chiusura e di esclusione come i muri.

Ovviamente, così come la decisione di costruire un ponte o un muro dipende dall'ente committente che assume un ingegnere a tal fine, anche la scelta di strutturare una società in modo aperto o chiuso, creando cioè ponti o muri normativi, dipende dal committente del



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

giurista che altri non è se non il partito o i partiti politici al potere in un determinato momento storico. Vale a dire che le norme giuridiche possono essere dei potenti strumenti tecnici per realizzare dei programmi o degli scopi politici ben determinati che possono tradursi in scelte normative di apertura o – come sempre più spesso oggi accade - di chiusura verso il mondo esterno, ossia nei confronti di ciò che viene considerato altro da sé e, quindi, diverso e per ciò stesso temuto ed escluso. A tal proposito, basti richiamare la disputa ideologica, ancor prima che giuridica, sorta sul finire della scorsa legislatura (la XVI) dove venne impiantato un grande dibattito (oggi sopito) sull'opportunità di utilizzare - quale principale criterio per attribuire la cittadinanza italiana – lo *Ius soli* (sul modello statunitense) o continuare ad adoperare il tradizionale criterio dello *Ius sanguinis*.

Si tratta di una scelta normativa ribadita di recente (cfr. L. 5 febbraio 1992, n. 9 c.d. "Legge organica sulla cittadinanza" che riprende un indirizzo legislativo già presente nell'art. 4 del Codice civile del 1865 e nella legge del 13 giugno 1912, n. 555 sulla cittadinanza italiana, varata sotto il governo Giolitti) che rende, se non più difficile, certamente non automatico l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei figli di migranti. Continuando a utilizzare la dicotomia metaforica tra ponti/porti e muri sembra una legge che tende ad innalzare, se non un vero e proprio muro, quantomeno una barriera giuridica tra persone nate in Italia, rendendo di più complesso conseguimento la cittadinanza da parte di chi non ha ascendenti di sangue italiano.

Il settore in cui maggiormente si avverte questa dicotomia strutturale/giuridica tra l'esigenza di costruire ponti/porti oppure alzare muri è oggi strettamente correlata al crescente fenomeno dell'immigrazione dalle regioni più povere del mondo (Africa, Sud America, Asia) verso i paesi più ricchi (Stati Uniti, Europa, Australia, ecc.). Sotto tale aspetto si riscontra sempre maggiore tensione e quasi scontro ideologico (sempre riconducibile al binomio giuridico ponti/muri) in conseguenza dei flussi migratori che - mischiando le carte della storia - hanno determinato il passaggio da una società occidentale sostanzialmente monoetnica, monoculturale e uniconfessionale (o, comunque, specie in Italia con piccole minoranze tutte appartenenti alla tradizione giudaico-cristiana) ad una frantumazione di tali con-



Mario Ferrante

cetti, sminuendo la valenza del territorio quale elemento identificativo delle appartenenze etniche e delle identità religiose.

In risposta a questo mutato scenario sociologico di riferimento gli Stati si sono dotati di strumenti giuridici appositi, di nuove norme/mattoni per fronteggiare il cambiamento storico/sociologico ora descritto onde stabilire se dare vita ad un diritto “duro” di chiusura, ovvero un diritto di apertura, di accoglienza, cioè “mite” (riprendendo una nota espressione di G. Zagrebelsky).

Dietro i muri edificati ai confini degli Stati (pensiamo, ad esempio, al muro tra Ungheria e Serbia o al muro tra Stati Uniti e Messico) vi è, infatti, una precisa politica sulle migrazioni che si traduce in normative restrittive di diritto migratorio che legittimano la costruzione di muri di cui costituiscono le possenti fondamenta giuridiche (si pensi alla recente sentenza della Corte Suprema Americana del 26 luglio 2019 che ha – sia pure a stretta maggioranza - deciso in via definitiva sullo stanziamento di due miliardi e mezzo di dollari per l’edificazione del ricordato muro divisorio tra USA e Messico).

Negli ultimi anni, purtroppo, si è assistito e si assiste non solo alla generale e diffusa tendenza a costruire muri piuttosto che porti giuridici ma, addirittura, a precludere – legislativamente - l’innata funzionalità ricettiva di questi ultimi. Invero, i porti, come spesso si apprende dalle cronache - pur esistendo fisicamente quale struttura ingegneristica - possono restare giuridicamente chiusi per effetto di specifiche politiche (sull’immigrazione) che una volta tradotte in norme giuridiche ne inibiscono la naturale funzione di accoglienza. La norma, in questi casi, prevale sulla realtà fisica precludendo la funzione sociale e strutturale che è di accoglienza e di scambio di entità quali i porti.

Si comprende, dunque, agevolmente quale e quanta sia l’importanza di costruire in primo luogo ponti e porti giuridici senza i quali si rischia di edificare una società chiusa e per ciò stesso asfittica e potenzialmente a rischio di implosione demografica e culturale.

Un esempio assai noto e recente è quello legato al decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019, c.d. “Decreto sicurezza bis” (convertito in legge n. 77 dell’8 agosto 2019) che ha legislativamente previsto la chiusura dei porti creando un muro giuridico in mare costituito dal blocco navale.



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

Invero, nell'articolo 1 del suddetto Decreto sicurezza bis, si legge: "il Ministro dell'interno, (in quanto) Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 1, L. 1 aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'art. 19, par. 2, lett. g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti,... Il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le rispettive competenze, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri".

Si tratta di una norma che chiude *ope legis* i porti dando vita a un significativo irrigidimento dei muri e delle barriere giuridiche volti a limitare significativamente la funzione di accoglienza propria dei porti e a inibirne la naturale funzione: ancora una volta il diritto traduce in norma la volontà politica dominante e la realtà giuridica prevale su quella fisica.

Di fronte al quadro ora delineato potrebbe sorgere sgomento e delusione in chi viene a conoscenza per la prima volta della forza bruta del diritto e della sua capacità di essere un'arma potenzialmente lesiva anche dei principali diritti umani; occorre, infatti, sfatare l'assioma comune per cui il diritto è di per sé giusto. In realtà, senza volere entrare nel merito di problematiche di filosofia del diritto attinenti il fondamento ultimo del diritto (positivismo, giusnaturalismo, ecc.), si deve tenere presente che legge e giustizia spesso non sono neppure lontani parenti (basti pensare che dietro la Shoah del popolo ebraico vi erano le leggi razziali di Norimberga del 1935 votate da un parlamento regolarmente e democraticamente eletto dal popolo tedesco).

Sennonché, come vedremo meglio più avanti, a rassicurare e dare garanzia di stabilità culturale e identitaria del popolo italiano e dei valori umanitari che esso custodisce e rappresenta nel mondo, vi è un valore giuridico assoluto, preminente e tendenzialmente stabile che costituisce la stella polare del diritto e dei giuristi che è costituito dalla Costituzione italiana. Essa si pone quale guida e punto di riferimento per tutti gli operatori del diritto e che, a sua volta, funge da ponte giuridico verso il diritto internazionale il quale fornisce le regole di



Mario Ferrante

comportamento della comunità degli Stati (basti qui citare il disposto dell'art. 10, comma 3° della Costituzione secondo cui: "lo straniero al quale sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge").

3.- Da quanto sin qui esposto, si evince come la sfida sui porti o sui muri giuridici si giochi oggi soprattutto sul campo del "diritto dell'immigrazione", una nuova branca del diritto che è sorta negli ultimi anni per regolamentare i crescenti flussi migratori.

Si tratta di un settore giuridico a carattere multidisciplinare e scientificamente trasversale in quanto coinvolge e interessa molteplici branche tradizionali del diritto (amministrativo, commerciale, ecclesiastico, penale, privato, ecc.).

Non potendoci occupare, ovviamente, per ragioni di spazio, di tutti questi settori in cui si articola il diritto dell'immigrazione, focalizzeremo brevemente la nostra attenzione solo sulle problematiche relative al rapporto tra i concetti d'integrazione e di identità culturale/religiosa in conseguenza dei flussi migratori che hanno determinato il passaggio da una società sostanzialmente uniconfessionale ad una plurireligiosa causando una dispersione delle identità religiose e determinando una complessità delle situazioni strutturali presenti nella società in cui viviamo.

Il "fenomeno" immigrazione presenta notevoli implicazioni economiche, sociali, culturali e di ordine pubblico. Accade, però, sempre più spesso che le discussioni su tale argomento si riducano ad una fredda e statistica comparazione di costi e benefici, perdendosi di vista la dimensione dell'immigrato-uomo e cioè che siffatto "fenomeno" è costituito da persone in carne ed ossa, con le loro storie, le speranze, le paure, con i loro diritti (e i doveri), i loro legami familiari e, per quanto di nostro specifico interesse, la loro religione e la loro cultura.

Vogliamo soffermare la nostra attenzione sui potenziali conflitti politici e culturali dovuti all'esistenza delle inevitabili differenze in ordine ai principi di convivenza e ai diritti fondamentali (quali ad esempio l'idea della laicità dello Stato, dei diritti delle donne e dei minori, ecc.) al fine di ridurre l'impatto socio-culturale del fenomeno migratorio e favorire l'integrazione.



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

Occorre, cioè, confrontarsi su un piano dialettico in modo che l'inserimento dei migranti nella nostra realtà avvenga riducendo il più possibile conflitti con la società che li ospita, costruendo una graduale reciprocità di diritti e doveri, creando, così, le premesse per l'integrazione. In questa prospettiva le norme giuridiche assumono la funzione di attenuare e articolare le tensioni scongiurando il possibile sorgere di un conflitto tra individui (o Confessioni) portatori di codici socio-religiosi divergenti da quelli radicati nella storia di una Nazione che possono mettere in crisi l'efficacia delle leggi pensate per valere su popolazioni omogenee.

Il ruolo del diritto è, dunque, quello di porsi come sistema normativo di mediazione delle conflittualità sociali. Esso, però, deve assumere un ruolo performante per la realizzazione del dialogo inter-religioso, per attuare cioè l'integrazione, assumendo la forma di un "diritto dei diritti", cioè di una cornice normativa entro cui riuscire a coniugare le differenze, garantendo la realizzazione della personalità culturale e religiosa.

4.- In seguito allo sviluppo del fenomeno migratorio, vi sono oggi in Italia gruppi religiosi che sono obbligati a ripensarsi minoranza pur provenendo da Paesi in cui erano abituati ad essere espressione di una religione esclusiva o, almeno, di larga maggioranza (pur tra interne divisioni). Siffatta condizione rischia di creare comunità tendenzialmente chiuse ed esposte al rischio dei fondamentalismi religiosi, specie ove lo Stato non si dimostri disponibile ad ascoltarne i tratti caratterizzanti ed a tenerne conto. Bisogna, cioè, lavorare per abbattere, da una parte e dall'altra, pregiudizi e diffidenze, prima che divengano muri, dietro i quali potrebbero nascere emarginazione e risentimenti.

Si pone, cioè, un interessante bipolarismo tra fede e diritto, basato su quanto il diritto possa o debba essere elastico per venire incontro a dei precetti religiosi imposti al fedele che si concretizzano in simboli religiosi o pratiche culturali per verificare la possibilità e la legittimità della loro inclusione nella comunità nazionale.

La risposta a tale quesito sembra doversi ricavare dalla Costituzione, dove i limiti alla laicità inclusiva sono dati dai valori da essa espressa, da applicare utilizzando il metodo del loro bilanciamento. Più esattamente dai valori non negoziabili che rappresentano il noc-



Mario Ferrante

ciolo duro del nostro sistema normativo, essendo riconducibili a dei principi giuridici assiologicamente fondanti ed irrinunciabili, dotati di una positività assoluta o “*nullo mediante*”.

A riprova di quanto asserito, dalla stessa formulazione dell'articolo 19 della Costituzione che sancisce il diritto di libertà religiosa, si evince che tale diritto non è illimitato. Invero, oltre al limite “testuale” ed interno della non contrarietà dei riti al “buon costume”, vi è anche quello per così dire “contestuale” ed esterno coincidente con gli altri diritti di rango costituzionale.

Ne consegue che, qualora il compimento di atti rituali dovesse confliggere con altri diritti costituzionalmente protetti e direttamente tutelati da specifiche norme giuridiche, specie penali, non potrà essere invocata alcuna efficacia scriminante o causa giustificativa (c.d. *cultural defense*, ossia la valutazione del reato culturalmente motivato alla luce della cultura dell'imputato, l'apprezzamento della quale da parte del giudice potrebbe condurre all'esclusione o all'attenuazione della sanzione penale), essendo stati superati quei limiti esterni che tutelano l'identità ordinamentale e che costituiscono il “cemento etico” di una determinata compagine sociale organizzata in struttura giuridica.

In altri termini, si tratta dei c.d. “reati culturalmente motivati” (c.d. *cultural offences* o *culturally motivated crimes*), ossia di quelle condotte tenute in Italia da soggetti (di solito immigrati) appartenenti a etnie, culture e religioni diverse che integrano un comportamento illecito o, addirittura, delittuoso, nonostante siano considerate lecite o persino obbligatorie in base alle leggi dei paesi di provenienza.

Volendo esemplificare, potrebbe essere accettato e giustificato, anche legislativamente, in deroga alle norme generali sulla sicurezza stradale, prevedendo una norma che riconosca al Sikh, che indossa il turbante, il diritto di andare in moto senza casco (come già accade per esempio in Inghilterra in base al *Road Traffic Act*); ancora, sempre a proposito dei Sikh, si potrebbe giustificare - nonostante il costante orientamento contrario della Cassazione la quale ha confermato la condanna per il reato di porto d'armi *ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975* per il Sikh che lo indossa in pubblico (da ultimo la sentenza 31 marzo 2017, n. 24048 la quale ha sancito l'obbligo, per l'immigrato, “di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale” in quanto non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur costi-



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

tuendo una necessità, portasse alla formazione di "arcipelaghi culturali confliggenti", ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare) - il detenere in pubblico il pugnale rituale costituente uno dei simboli di quel culto, il c.d. Kirpan che, a causa della sua lunga lama, viene considerato idoneo all'offesa e, quindi, illegale.

Dette deroghe potrebbero essere concesse argomentando proprio in base all'art. 19 della Costituzione che, come accennato, garantisce il diritto di libertà religiosa, in quanto non si tratta di riti contrari al buon costume (dato che sono considerati tali quegli atti rituali che ledono la morale sessuale o la salute fisica e psichica delle persone) e che posso essere considerati "compatibili" con gli altri valori tutelati dalla Costituzione. Invero, la libertà religiosa si configura come un diritto pubblico soggettivo e non come un mero interesse legittimo, in quanto può essere azionato direttamente nei confronti dello Stato. Esso può essere limitato solo in seguito ad un bilanciamento dei valori costituzionali, ossia da altri principi e precetti costituzionali che accordano rilievo ad altri beni o interessi protetti dalla Costituzione operando una valutazione comparativa tra loro (una valutazione - fatta "on a case by case basis" - è, ad esempio, propria della Costituzione canadese del 1982 dove è stabilita la c.d. "reasonable limits clause", ossia la possibilità che "Rights and freedoms may be limited if the limitation can be justified in a free and democratic society").

Ad ulteriore supporto della possibilità di concedere deroghe o esimenti penali alla normativa italiana, fondate sull'appartenenza dell'agente ad un gruppo etno-culturale di minoranza (sebbene non si possa parlare in senso proprio di *cultural defense*, ma, semmai, di emersione dei fattori culturali/culturali), soccorre il disposto dell'art. 62 del Codice penale, in base al quale "attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;...".

Ancora, si potrebbe invocare la specifica esimente penale prescritta dall'articolo 51, 1° comma del Codice penale, laddove si afferma che "l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità....".



Mario Ferrante

Invero, le norme religiose possono essere considerate come afferenti ad un vero e proprio ordinamento giuridico dotato di cogenza (ciò accade, ad esempio, anche con riferimento al diritto canonico che costituisce l'ordinamento giuridico della Chiesa cattolica) e come tali dotate di una propria obbligatorietà per gli appartenenti ad una data confessione religiosa. In altri termini, al verificarsi di un contrasto tra la norma religiosa e quella statale, si potrebbe valutare se l'aver agito per obbedienza ad una norma religiosa considerata vincolante e cogente possa integrare un'esimente e, quindi, una causa di non punibilità per il soggetto agente ma pur sempre nei limiti dei valori costituzionalmente irrinunciabili e, dunque, inderogabili.

Invero, non potrà mai essere invocata la motivazione religiosa o culturale per giustificare le mutilazioni genitali rituali femminili (sanzionate, peraltro, dall'art. 583 *bis* del codice penale), trattandosi di una condotta che viola principi costituzionali da considerarsi - nel bilanciamento con il diritto di libertà religiosa - come prevalenti, quali il diritto inviolabile alla salute ed all'integrità fisica e psichica di cui all'articolo 32 della Costituzione.

Quale linea ideale di demarcazione sembra interessante citare una recente massima della Cassazione che ha chiarito come "ai fini della valutazione della sussistenza della consapevolezza dell'illiceità penale della condotta, può essere presa in considerazione la categoria dei reati culturalmente orientati o culturalmente motivati, purché ciò avvenga all'esito di un rigoroso bilanciamento tra il diritto inviolabile del soggetto agente a non ripudiare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali e i valori offesi o posti in pericolo dal suo comportamento" (cfr. Sentenza 2 luglio 2018, n. 29613).

In altre parole, l'integrazione richiede da un lato il rispetto dei diritti fondamentali, dall'altro la necessità di individuare un minimo comun denominatore culturale trovando un punto di incontro tra le diverse culture, unitamente ad un chiaro e netto rifiuto dell'incentivazione all'odio e alla violenza delle componenti integraliste, fanatiche ed irriducibili a ogni compromesso, che possono essere solo isolate e combattute. In tal senso sembra fondamentale il ricorso ad un'azione in chiave preventiva, per esigere il rispetto dei diritti fondamentali e identitari.

Non si tratta di fissare una soglia di tolleranza o una sorta di "linea del Piave", bensì di individuare alcuni irrinunciabili capisaldi che



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

consentano di salvaguardare l'espressione identitaria tradizionale, al fine di meglio attuare una tutela positiva del fattore religioso e di consentire l'esercizio del "diritto alla differenza" – ex art. 3 della Costituzione (inteso, cioè, come una ragionevole ed oggettiva differenziazione di trattamento normativo che comporti una deroga al diritto comune qualora sia basata su elementi oggettivi che la consentano) - nel rispetto dei principi comuni costituzionalmente tutelati. Invero, non si deve dimenticare che l'affermazione della propria identità e, quindi, dei propri valori fondanti - pur senza trasformarsi in un "mito delle origini" - deve essere considerata la stella polare per ogni soluzione legislativa.

Siffatta valutazione dovrà essere compiuta nell'ambito della cornice costituita dalla laicità dello Stato che - in seguito all'ormai storica sentenza n. 203 del 1989 della Corte Costituzionale - è stato individuato quale "*Principio supremo*" dello Stato italiano, ossia uno dei pilastri fondanti e caratterizzanti il nostro ordinamento costituzionale (sebbene tale termine non compaia nel testo costituzionale), secondo la ben nota distinzione di Costantino Mortati tra Costituzione materiale e Costituzione formale. Esso - precisa la Corte Costituzionale - non implica "indifferenza dello Stato nei confronti delle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale", qualificandosi, dunque, come una forma di "laicità positiva", in quanto tale inclusiva e non come una sorta di laicismo alla francese (la c.d. "*laïcité de combat*"). In altre parole, il principio di laicità attribuisce allo Stato la competenza delle competenze: la laicità è un confine che solo lo Stato è chiamato a tracciare.

Sulla scorta di quanto sin qui riferito, sarebbe auspicabile una legge sul "fatto religioso" o, meglio, sulle diversità religiose che dia vita ad un sistema normativo di mediazione delle nuove conflittualità sociali frutto delle migrazioni, operando nel quadro di una nozione di laicità al tempo stesso inclusiva ed identitaria, intesa come consapevolezza del patrimonio di legittimazione della nostra società che costituisce, al contempo, criterio e limite dell'azione dello Stato e ponte giuridico verso i migranti portatori di autonome e differenziate istanze culturali e culturali.



Mario Ferrante

5.- Alla luce di quanto esposto pare evidente che il diritto, inteso quale ingegneria del sociale, rappresenta uno strumento fondamentale per la realizzazione dell'inclusione (intesa come edificazione di porti e ponti giuridici) nel rispetto sia dell'alterità sia dei propri valori identitari, atteso l'intrinseco legame funzionale tra diritto e cultura e la configurazione del diritto stesso come prodotto culturale.

In tale direzione si pone un confronto ed un dialogo sul piano religioso atteso l'inscindibile legame tra cultura e religione che storicamente si caratterizza per un rapporto osmotico bidirezionale che rende questi due sistemi non solo intercomunicanti, ma persino reciprocamente dipendenti, trattandosi di due variabili tra loro strettamente connesse.

Occorre, dunque, provvedere ad un'adeguata - cioè conforme ai valori costituzionali e agli impegni internazionali assunti dall'Italia, come, ad esempio, l'art. 14 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, sul diritto di asilo dalle persecuzioni; la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato e la Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 - *regolamentazione del fenomeno migratorio, onde evitare che ne consegua da un lato un danno all'architettura identitaria della società che ne è destinataria; e, dall'altro, il rischio di ferire la dignità stessa degli immigrati.*

In altri termini, pare necessario confrontarsi su un piano dialettico in modo che l'inserimento dei migranti nella nostra realtà avvenga riducendo il più possibile conflitti con la società che li ospita, costruendo una graduale reciprocità di diritti e doveri, creando, così, le premesse per l'integrazione e dando vita ad un "diritto ospitale".

Tornando alla domanda che ci siamo posti nel titolo di questo breve intervento - e cioè se il diritto sia un ponte o un muro dell'integrazione - pare possibile rispondere asserendo che il diritto, analogamente all'oro, è di per sé duttile e malleabile e, in quanto tale, può essere modellato dall'orafo/giurista facilmente per assumere le sembianze di un ponte o di un porto ma anche quelle di un muro invalicabile.

Sempre restando nell'ambito delle metafore, il diritto è, dunque, uno strumento che può anche essere pericoloso (per intenderci come un'arma) in quanto utilizzabile sia come strumento di difesa che di offesa.



Diritto: Ponte o muro dell'integrazione?

La differenza, ancora una volta, la fa chi sta dietro alla norma, cioè chi adopera lo strumento giuridico per realizzare un fine politico e cioè l'uomo con i suoi valori morali, religiosi, culturali – in una parola identitari – che lo spingono a costruire porti o innalzare muri.

Pertanto, se, come sempre, dietro la norma c'è l'uomo, allora si può concludere richiamando due citazioni che possono essere tra di loro collegate: *“La grandezza dell'uomo è di essere un ponte e non uno scopo”* (Friedrich Nietzsche), ma *“Purtroppo sono più numerosi gli uomini che costruiscono muri di quelli che costruiscono ponti”* (Proverbio cinese).



Sergio Aiosa

Specialista di Archeologia dell'Africa romana, da oltre un trentennio fa parte della Missione Archeologica in Libia dell'Università di Palermo, presso il cui Corso di Laurea Magistrale in Archeologia insegna Archeologia del mondo romano. La sua lunga frequenza della Tripolitania (Leptis Magna e Sabratha) ha accentuato il suo interesse per i temi della discriminazione razziale e dell'immigrazione.

Vittorio Alessandro

Ammiraglio in congedo delle Capitanerie di Porto, ex presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, pubblicitista. Si è occupato di aree marine protette e di inquinamento marino coordinando, tra l'altro, l'operazione Bahar in Libano dopo il conflitto del 2006. Quale responsabile delle relazioni esterne della Guardia Costiera ha offerto informazione sui soccorsi a Lampedusa (2011 e 2012) e sul naufragio della Costa Concordia (2012). Su Facebook, cura da anni la pagina Puntonave. Vive ad Agrigento.

Mari D'Agostino

Professore ordinario di linguistica italiana presso l'Università di Palermo. Dirige la Scuola di lingua italiana per Stranieri e il master di II livello in "Teoria, progettazione didattica dell'italiano come lingua seconda e straniera" dello stesso ateneo e coordina il dottorato in "Studi letterari, filologici e linguistici". Fra le sue pubblicazioni recenti, *Sociolinguistica dell'Italia contemporanea* (Il mulino, 2012).

Roberta Teresa Di Rosa

Professore Associato di Sociologia delle migrazioni e di Servizio Sociale Internazionale, presso l'Università di Palermo. Autrice della voce del *Nuovo Dizionario di Servizio sociale su Servizio sociale e integrazione dei migranti*, Carocci, Roma, ha curato, con altri, *Migrations: a global welfare challenge. Policies, practices and contemporary vulnerabilities*, Corporación Universitaria Americana, Barranquilla, Colombia. Tra le pubblicazioni più recenti: *Politiche, servizi e migranti: questioni aperte sull'integrazione*, «La Rivista delle Politiche Sociali», n. 1/2017, pp. 121-131.



Mario Ferrante

professore associato di diritto canonico ed ecclesiastico, delegato del Rettore per la mediazione culturale e il dialogo interreligioso, coordinatore delegato del Corso di laurea in Giurisprudenza del Polo di Agrigento, adjunct professor alla Notre Dame University di Sydney

Gaetano Gucciardo


Ricercatore in sociologia nel Dipartimento “Culture e Società” dell’Università di Palermo. Insegna Sociologia generale e Metodologia e tecnica della ricerca sociale. Tra le sue pubblicazioni recenti: *L’uguale e il diverso*, Rosenberg & Sellier, 2017, *Leggere, scrivere, esserci*, (con R. Di Rosa, G. Argento, S. Leonforte), Franco Angeli, 2019.

Dario Restivo

Laureato magistrale in Architettura con lode nel 2018 presso l’Università di Palermo, discutendo la tesi *La Grande Akragas. L’Emporion di San Leone*, relatore prof. Andrea Sciascia. Ha partecipato al progetto Erasmus+, che lo ha portato a studiare presso la Facoltà di Architettura della “Vilnius Gediminas Technical University”. Tale esperienza è raccontata nel suo libro *Erasmus, vita, sentimento*, 2017. Consegue l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso l’Università di Catania nel 2019.



Visita il nostro catalogo:



Finito di stampare nel mese di
Febbraio 2020
Presso la ditta Photograph s.r.l - Palermo
Editing e typesetting: Valentina Tusa per conto di NDF
Progetto grafico copertina: Luminita Petac